Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 marzo 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 119.

Norme relative ai beni immobili già occupati dalle Forze Armate Alleate e da queste consegnate all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro e per l'industria e commercio;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Coloro che intendono far valere diritti sui beni pervenuti in possesso dell'A.R.A.R. ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, sono tenuti a presentarne denuncia, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La denuncia deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del bene, nonchè l'esposizione dei fatti e delle ragioni su cui si fondano le pretese del denunciante.

La denuncia deve essere depositata nel termine sopraindicato alla sede centrale dell'Azienda, la quale ne rilascia ricevuta. Può essere anche inviata alla sede stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

L'avviso di ricevimento sostituisce ad ogni effetto la ricevuta dell'Azienda.

Non sono tenuti a ripetere la denuncia coloro che già l'hanno presentata all'U.R.M.I.T. o all'A.R.A.R.

Art. 2.

Nessuna pretesa è ammissibile, relativamente ai beni:

1) per la cui perdita il denunciante abbia da chiunque ricevuto un prezzo o indennità di requisizione ovvero abbia titolo al pagamento di una indennità di requisizione da parte della pubblica amministrazione italiana;

2) i quali per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con gli altri materiali, siano dall'A.R.A.R. giudicati non identificabili ai fini del riconoscimento del diritto dei terzi.

Art. 3.

Quando l'A.R.A.R. abbia ragione di ritenere che tra i beni ad essa pervenuti vi siano quelli che formano oggetto della denuncia e non si tratti dei beni indicati nel numero 2 dell'art. 2, trasmette la denuncia ad una commissione da costituirsi presso la sede centrale della Azienda e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un avvocato dello Stato, di un rappresentante dell'A.R.A.R., di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero dei trasporti.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per i trasporti, essa delibera validamente con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza di voti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'A.R.A.R. designato dal presidente dell'Azienda.

La parte interessata, su sua richiesta, è ammessa a prendere visione degli atti dell'istruttoria presso la segreteria della Commissione.

Art. 4.

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità e sul fondamento della pretesa del denunciante con provvedimento del quale è data notizia alle parti interessate a cura dell'A.R.A.R. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta salva agli interessati l'azione giudiziaria contro l'A.R.A.R., da proporsi entro il termine di giorni 90 dalla data dell'avviso di ricevimento del provvedimento della Commissione.

Art. 5.

L'Azienda in ogni caso, ancorchè sia stata presentata la denuncia prevista dall'art. 1, può procedere all'alienazione dei beni ad essa pervenuti alle condizioni e con le modalità che riterrà opportune.

Per effetto dell'alienazione qualsiasi diritto preesistente sul bene alienato si estingue e gli interessati, che abbiano effettuato la denuncia, possono far valere i loro diritti soltanto sul prezzo ricavato dalla vendita, detratte le spese che l'A.R.A.R. e la pubblica amministrazione abbiano sostenuto in relazione al bene alienato.

Quando si proceda a vendite in blocco di più beni, il prezzo ricavato viene attribuito a ciascun bene venduto in proporzione al valore di stima di esso, preventivamente determinato dalla Azienda.

Le spese indicate nel secondo comma sono liquidate in base a tariffe stabilite dal Ministero del tesoro su proposta dell'A.R.A.R. in misura percentuale rispetto al prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 6.

Quando la pretesa del denunciante risulti sufficientemente fondata, l'Azienda, se lo ritiene compatibile con le esigenze della sua gestione, procede alla restituzione provvisoria del bene, richiedendo idonee garanzie, in attesa della pronuncia della Commissione di cui all'art. 3.

La restituzione, in ogni caso, è subordinata al rimborso delle spese indicate nell'art. 5, da commisurarsi sulla base percentuale prevista dall'articolo stesso al valore di stima del bene restituito.

Art. 7.

Quando, in base al provvedimento della Commissione e in seguito ad azione giudiziaria, sia riconosciuto definitivamente il diritto del denunciante:

1) se si è già proceduto alla vendita del bene al quale la denuncia si riferisce, l'A.R.A.R. corrisponde agli aventi diritto la somma ricavata dalla vendita, detratte le spese di cui all'art. 5;

2) se si è già proceduto, ai sensi dell'art. 6, alla restituzione, questa diviene definitiva e l'A.R.A.R. svincola le garanzie ricevute, fermo restando il rimborso delle spese di cui all'art. 5;

3) se non si è ancora proceduto alla vendita nè alla restituzione, l'A.R.A.R. restituisce il bene contro rimborso delle spese di cui all'art. 5.

Quando in base a provvedimento della Commissione, ovvero ad azione giudiziaria, sia definitivamente riconosciuta la mancanza di fondamento delle pretese del denunciante e questi abbia ottenuto la provvisoria restituzione del bene ai sensi dell'art. 6, i rapporti fra l'A.R.A.R ed il denunciante vengono definiti alla stregua delle condizioni stabilite all'atto della restituzione provvisoria del bene.

Art. 8.

Nessuna azione giudiziaria contro l'A.R.A.R può essere promossa o proseguita dagli aventi diritto sui beni ad essa pervenuti ai sensi dell'art. 1 fuori del caso di azione promossa ai sensi dell'art. 4 secondo comma.

Art. 9.

I pignoramenti sui beni di cui all'art. 1 sono inefficaci se eseguiti prima che il diritto del denunciante sia stato riconosciuto con provvedimento della Commissione non impugnato o con pronunzia giudiziale passata in giudicato.

L'A.R.A.R. nonostante l'esistenza di sequestri sui beni suddetti, può procedere alla vendita dei beni stessi. In questo caso il sequestro conserva effetto soltanto sul prezzo ricavato dalla vendita.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — GULLO — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 120.

Norme da emanarsi in base all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla istituzione di una Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I beni immobili già occupati dalle Forze Armate Alleate e da queste adibiti a deposito di materiale residuato di guerra si considerano occupati dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, a partire dal momento in cui essa abbia avuto in consegna i materiali ivi depositati.

Art. 2.

L'A.R.A.R. procede al rilascio dei beni immobili indicati nell'articolo precedente a favore degli aventi diritto non appena le necessità della sua gestione lo consentano, tenendo in particolare considerazione le esigenze concernenti immobili adibiti a stabilimenti industriali.

Gli immobili destinati ad uso di abitazione o di scuola, o destinati da istituzioni di assistenza e beneficenza all'alloggio dei ricoverati ed ai servizi relativi, dovranno essere rilasciati entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, qualora i materiali in essi depositati vengano consegnati all'A.R.A.R., successivamente a tale data, entro tre mesi dal giorno della consegna stessa.

Art. 3.

Su richiesta degli aventi diritto, e sentiti il sindaco, la Camera di commercio, industria e agricoltura, l'Unione industriale e la Camera del Lavoro competenti per territorio, il Ministro per le finanze e per il tesoro, tenuto conto delle necessità della gestione dell'A.R.A.R. e delle esigenze del richiedente, ha in ogni caso, facoltà di prefiggere all'A.R.A.R. un termine per il rilascio dei beni indicati nell'art. 1.

Art. 4.

Lo stato di consistenza dei beni indicati nell'art. 1 è compilato dall'Ufficio del genio civile.

L'indennità provvisoria da corrispondersi agli aventi diritto è determinata dal prefetto, con suo decreto, su proposta di detto Ufficio.

Qualora l'indennità offerta non sia accettata dagli aventi diritto, il prefetto ordina il deposito dell'importo relativo presso la Cassa depositi e prestiti, salva la determinazione giudiziaria dell'indennità stessa, ai termini dell'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze e il tesoro, sentite le autorità e gli enti indicati nell'art. 3, ha facoltà di prorogare la durata delle occupazioni oltre il termine stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — CAMPILLI — MORANDI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.

Scioglimento delle Compagnie e dei Nuclei portuali di Tripoli, Durazzo, Bengasi e Tobruk.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la guerra, per l'Africa Italiana, per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il decreto 16 marzo 1940, n. 75, del luogotenente generale dell'Albania circa l'organizzazione della marina mercantile in Albania;

Vista l'ordinanza 29 gennaio 1941, n. 30, del comandante del Compartimento marittimo di Albania, relativa alla costituzione della Compagnia italo-albanese dei lavoratori portuali denominata « Oreste Gasparro », con sede in Durazzo;

Visto il decreto 15 luglio 1942, n. 151, del Governatore generale dell'Africa settentrionale sulla disciplina delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito nei porti, rade e spiagge della Libia;

Visto il decreto 1° agosto 1942, n. 1, del direttore marittimo della Tripolitania, con cui è stata costituita la Compagnia portuale di Tripoli;

Vista l'ordinanza 27 aprile 1942, n. 1, del commissario straordinario per i porti della Cirenaica, relativa alla costituzione di un nucleo lavoratori portuali della Cirenaica, con sede in Bengasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione della Compagnia italo-albanese dei lavoratori portuali « Oreste Gasparro » di Durazzo, della Compagnia portuale di Tripoli, del Nucleo lavoratori portuali di Bengasi e sezione di Tobruk, nonchè della Compagnia lavoratori portuali della Tunisia « Arturo Zanolla », associazione di fatto esistente nei porti della Tunisia;

Decreta:

Art. 1.

Con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* le seguenti organizzazioni operaie, addette durante la guerra, allo sbarco di merci e di materiali in territori d'oltremare, sono sciolte:

a) Compagnia portuale « Oreste Gasparro » di Durazzo;

b) Compagnia portuale di Tripoli;

c) Compagnia portuale « Arturo Zanella » di Tunisi;

d) Nucleo dei lavoratori portuali di Bengasi e sezione di Tobruk.

Art. 2.

Con la stessa data il ten. col. di porto Condò Alfredo è nominato commissario liquidatore delle organizzazioni operaie di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per gli affari esteri
NENNI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
LUPIS

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1947.

Aumento del 20 per cento dell'indennità di contingenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, recante miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, titolari di pensioni di prima categoria;

Vista la lettera n. 3/1 C-A in data 20 gennaio 1947, dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti, base trimestre ottobre-dicembre 1945 uguale 100, è risultato, nella media del trimestre ottobre-dicembre 1946 di 122,5;

Considerato pertanto che nel trimestre ottobre-dicembre 1946, l'indice medio del costo dell'alimentazione ha subito, rispetto al trimestre base, ottobre-dicembre 1945, un aumento del 22,5 %;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di contingenza, trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, le frazioni di cinque;

Determina:

L'importo dell'indennità di contingenza stabilito dal l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 aprile 1946, n. 299, è aumentato del 20 %, a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al primo gennaio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 167. — GRIMALDI

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari al Banco San Geminiano e San Prospero, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il regio decreto legge 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente nuove disposizioni sugli assegni circolari

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1937, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro

Vista la domanda del Banco San Geminiano e San Prospero, società per azioni, con sede in Modena, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Decreta:

Al Banco San Geminiano e San Prospero, società per azioni, con sede in Modena, è concessa ai sensi dell'art. 36 del regio decreto legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro BERTONE

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10620, con il quale l'on. Secondo Ramella venne nominato membro in rappresentanza dell'E.A.M. in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio;

Vista la nota 3 febbraio 1947, n. P.5/0702, della Direzione centrale E.A.M., con la quale il sig. Aldo Palma viene designato membro in seno a detto Comitato, in sostituzione dell'on. Secondo Ramella, in rappresentanza dell'E.A.M.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Palma Aldo, reggente la sede regionale E.A.M. di Roma, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio, in rappresentanza dell'E.A.M. ed in sostituzione dell'on. Secondo Ramella.

Roma, addì 18 febbraio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 62. — CASABURI

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Euganea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10615, con il quale il rag. Magarotto Mario venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Euganea in rappresentanza dell'E.A.M.

Vista la lettera 3 febbraio 1947, n. P.5/0702, della Direzione centrale E.A.M., con la quale l'ing. Enrico Del Fabro viene designato membro in seno a detto Comitato in sostituzione del rag. Magarotto Mario

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

L'ing. Del Fabro Enrico, reggente la sede regionale E.A.M. di Verona, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento della Venezia Euganea, in rappresentanza dell'E.A.M. ed in sostituzione del rag. Magarotto Mario.

Roma, addì 18 febbraio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 63. — CASABURI

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Forlì, Pescara, Varese, Loreto Aprutino, Pontedera, Popoli, Rimini e San Miniato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Forlì, Pescara, Varese, Loreto Aprutino, Pontedera, Popoli, Rimini e San Miniato nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Forlì, Pescara, Varese, Loreto Aprutino, Pontedera, Popoli, Rimini e San Miniato.

Roma, addì 20 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza della Banca agricola mantovana in Commessaggio (Mantova).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Commessaggio (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Vitolini, frazione del comune di Vinci (Firenze), della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di San Miniato, ente morale con sede in San Miniato (Pisa);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di San Miniato, ente morale con sede in San Miniato (Pisa), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Vitolini, frazione del comune di Vinci (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

Autorizzazione ad una nuova emissione, dal 1° aprile 1947, dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1946, col quale è stata autorizzata la diciannovesima emissione dei predetti buoni;

Decreta:

E' autorizzata la ventesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200 milioni, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti emissioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 4,50 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono quelle di cui al decreto Ministeriale 7 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1946, con le varianti conseguenti alla mutata forma istitu-

zionale dello Stato e col bollo a secco che porta al centro una testina dell'Italia turrita.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1947
Registro Cassa depositi e prest. n. 15, foglio n. 278. — AMATUCCI

(1494)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1947.

Modificazione della composizione della Commissione per la disciplina dei rapporti fra sanitari e Istituti di assicurazione malattia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1947, con il quale fu costituita la Commissione per la disciplina dei rapporti fra Istituti di previdenza sociale e i sanitari;

Ritenuta la opportunità di ampliare la composizione della Commissione stessa;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1947 è sostituito dal seguente:

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta:

1) dal direttore generale della Previdenza e assistenza sociale;

2) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

5) da un rappresentante del Gruppo medico parlamentare;

6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei medici condotti;

7) da un rappresentante dell'Associazione dei medici ospedalieri;

8) da un rappresentante dell'Associazione nazionale medici mutualistici;

9) da un rappresentante dell'Associazione liberi professionisti;

10) da un rappresentante dei clinici universitari;

11) da cinque rappresentanti degli Ordini dei medici;

12) da un rappresentante della Federazione nazionale delle ostetriche;

13) da due rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro;

14) da tre rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

15) da due rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

16) da due rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico.

Roma, addì 19 marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

(1485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-*T*, n. 67, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Verona il 7 dicembre 1943 al Banco di Roma, filiale di Verona, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951-4% per complessive L. 100.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(979)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-*T*, n. 10, del 20 agosto 1943, rilasciata dalla Tesoreria provinciale alla S. A. Distillerie « A.V.R.U.M. » di Pescara, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951-4%, per complessive L. 13.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(980)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 69.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-*A*, n. 1891, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico al sig. Tuccari Michele fu Enrico di Roma, per il deposito di buoni del Tesoro quinquennali 1948-5%, per complessive L. 17.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(981)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Revoca del decreto Ministeriale 1° aprile 1942, col quale fu bandito un concorso a n. 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale in data 1° aprile 1942, col quale fu bandito un concorso, per titoli e per esami, a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s.;
Considerate le mutate esigenze determinate dai noti eventi verificatisi successivamente alla data di pubblicazione del predetto bando di concorso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 1° aprile 1942, col quale fu bandito un concorso a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s., è revocato a tutti gli effetti.

Roma, addì 30 gennaio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1947
Registro Aeronautica n. 7, foglio n. 146. — RAPISARDA

(1435)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 2 dicembre 1946, con il quale veniva indetto un concorso per 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;
Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, di cui alle premesse, è prorogato al 15 aprile 1947.

Roma, addì 30 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947

(1421)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 90 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 13 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 5 settembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a n. 90 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 6 del decreto suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma (Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno) nei giorni 26, 27 e 28 marzo 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il Ministro: CACCIATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 182. — MANZELLA

(1492)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 18 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 3 settembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 6 del decreto suddetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma (Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno) nei giorni 26, 27 e 28 marzo 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il Ministro: CACCIATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 181. — MANZELLA

(1493)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.